

## CONTRATTO DI APPALTO

**Affidamento del servizio triennale di assistenza e trasporto (comprensivo di accompagnatore a bordo) degli studenti con disabilità, iscritti presso l'Università del Salento, residenti nelle Province di Lecce, Brindisi, Taranto e del servizio di assistenza degli studenti universitari detenuti presso la Casa Circondariale di Lecce - Triennio 2024/2027.**

**CPV: 85300000-2**

**CIG: B0803FDC56**

**CODICE GARA: G00152**

### TRA

il Dott. Donato De Benedetto, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Università del Salento (C.F.: 80008870752 - P.IVA 00646640755), domiciliato per la carica presso la sede legale di quest'ultima, in Lecce, Piazza Tancredi, n. 7 (ex Caserma Roasio), autorizzato ex art. 6, comma 1, del Regolamento per l'Attività Negoziale dell'Università del Salento, alla firma del presente contratto in nome e per conto della stessa Università, di seguito, per brevità, indicata anche come "Stazione Appaltante" o "Appaltante", dotato di firma digitale al medesimo intestata,

### E

Il RTI costituito di seguito, per brevità, denominato anche "Appaltatore", tra "**LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS**", con sede in Via Dalmazia, 31 A 72100 Brindisi - P. IVA: 01536900747 C.F.: 01536900747 (**IMPRESA CAPOGRUPPO**) e "**IMPRESA INDIVIDUALE D'ANNA ANTONIO**", con sede legale in CELLINO SAN MARCO (BR) in via G. MARCONI n.15 Partita IVA/ codice fiscale 02196020743 (**IMPRESA MANDANTE**), rappresentato dal Sig. Marino Febbraro nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] c.f. [REDACTED], Presidente e Legale rappresentante della predetta Società "Lavoro e Progresso 93 Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S." di Brindisi, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data \_\_\_\_ rep. \_\_\_\_ racc. \_\_\_\_ Notaio dott. \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data \_\_\_ rep. \_\_\_ racc. \_\_\_ Notaio dott. \_\_\_ in \_\_\_, in atti, ai sensi dell'art. 68, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese,

## PREMESSO

- che con decisione di contrarre di cui al Decreto del Direttore Generale di questa Università Prot. n. 92678 del 20/05/2024, Rep. n. 331/2024, è stato indetto l'espletamento di una procedura negoziata senza bando sotto la soglia di rilevanza europea, da aggiudicarsi con il criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 128, comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio triennale di assistenza e trasporto (comprensivo di accompagnatore a bordo) degli studenti con disabilità, iscritti presso l'Università del Salento, residenti nelle Province di Lecce, Brindisi, Taranto e del servizio di assistenza degli studenti universitari detenuti presso la Casa Circondariale di Lecce - Triennio 2024 -2027, tenuto conto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 08/02/2024 (n. rep. 31496) e della la maggior spesa autorizzata, rifinanziando, in particolare, le voci di spesa 10301025 – “servizi esternalizzati” e 10301026 - “servizi di mobilità studenti” del bilancio di previsione finanziario, sulla UPB RID.RID3.UDS-SERVIZIO DISABILITÀ, per un importo a base di gara di euro € 513.271,77 oltre IVA, di cui:

- euro 329.163,12, oltre IVA al 5%, per il servizio di assistenza;
- euro 182.908,65 oltre IVA al 10% per il servizio di trasporto.
- euro 1.200,00 per oneri della sicurezza a misura (non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;

- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara e che l'affidatario risulta in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, anche con riferimento all'osservanza della normativa antimafia, per come dichiarato dal RUP nella relazione Prot. n. 174134 del 13/09/2024;

- che con D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata, tra l'altro, disposta l'aggiudicazione della procedura per l'affidamento del servizio in parola all'Operatore economico RTI costituendo tra “LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS” con sede in Via Dalmazia, 31 A 72100 Brindisi - P. IVA: 01536900747 C.F.: 01536900747 (IMPRESA CAPOGRUPPO) e “IMPRESA INDIVIDUALE D'ANNA ANTONIO”, con sede legale in CELLINO SAN MARCO (BR) in via G. MARCONI n.15 Partita IVA/ codice fiscale 02196020743 (IMPRESA MANDANTE), per un corrispettivo pari a €

472.063,90 (€ 470.863,90 per il servizio di assistenza e trasporto + 1.200,00 € per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA come per legge, così suddiviso:

1. per il servizio di assistenza, l'importo pari a € 322.579,86 (di cui € 1.200,00 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ed € 279.747,00 per costi della manodopera), oltre Iva al 5 % come per legge, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 2%, rispetto all'importo a base di gara pari a € 329.163,12;
2. per il servizio di trasporto, la tariffa chilometrica pari a € 1,37 al Km, oltre Iva al 10 % come per legge, corrispondente ad un ribasso percentuale offerto pari al 18,93% rispetto alla tariffa oraria a base di gara pari a € 1,69 al Km, oltre Iva al 10 % come per legge (€ 1,86 al Km inclusa Iva al 10%), e pertanto un importo pari a € 148.284,04 (di cui € 1.200,00 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ed € 100.155,00 per costi della manodopera), oltre IVA al 10%, rispetto all'importo stimato per il servizio di trasporto pari a € 182.908,65;
3. euro 1.200,00 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d'asta, di cui € 1.000,00 per il servizio di assistenza, oltre Iva al 5% come per legge, e € 200,00, oltre Iva al 10% come per legge, per il servizio di trasporto, per come definito nella "Scheda di valutazione dei rischi interferenziali e misure di riduzione del rischio" del D.U.V.R.I. e tenuto conto che limitatamente al servizio trasporto vi è la seguente peculiare situazione di pericolo prevista: "transito di automezzi e automezzi in parcheggi o viabilità pedonale (pericolo di investimenti)"

- che l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale (cfr. nota di richiesta documentale Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ; nota di riscontro documentale Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

- che l'affidatario ha prestato "garanzia definitiva" per un importo pari a € \_\_\_\_\_ [indicare un'opzione: fideiussione /polizza assicurativa/bonifico] n. \_\_\_\_\_, emessa dalla \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1 - DISCIPLINA DELL'APPALTO**

Oltre al capitolato speciale, fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non allegati:

- a) Dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura;
- b) Patto d'integrità debitamente sottoscritto dall'aggiudicatario e presentato in sede di partecipazione alla procedura;
- c) Condizioni contrattuali proposte;
- d) Offerta economica presentata dell'aggiudicatario in sede di gara;
- e) Offerta tecnica presentata dell'aggiudicatario in sede di gara.
- f) D.U.V.R.I.

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto d'appalto;
- b) Capitolato speciale;
- c) Condizioni contrattuali proposte;
- d) Leggi, regolamenti e norme in materia vigenti alla data di pubblicazione della gara.

### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il servizio comprende attività a canone e attività extracanone ed avrà ad oggetto l'assistenza e il trasporto (comprensivo di accompagnatore a bordo) degli studenti con disabilità iscritti presso l'Università del Salento residenti nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto e degli studenti universitari detenuti presso la Casa circondariale di Lecce.

Più specificatamente, il servizio di assistenza rientra nelle attività a canone ed è preordinato al proficuo inserimento dello studente con disabilità o DSA nell'ambiente universitario, prevenendo e rimuovendo le situazioni di bisogno e di disagio e favorendo l'integrazione familiare e sociale.

In ottemperanza alla Convenzione per il diritto agli studi universitari in carcere tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Puglia e Basilicata (PRAP) e le Università pugliesi, sottoscritta tra le Parti in data 08 luglio 2021, nell'ambito del servizio di assistenza rientra altresì nelle attività a canone lo sviluppo culturale e la formazione universitaria

degli studenti detenuti presso la Casa Circondariale di Lecce, con l'obiettivo di migliorare il relativo percorso universitario, favorendo quindi l'integrazione sociale.

Il servizio di trasporto, invece, rientra nelle attività extracanoniche e mira a consentire allo studente con disabilità di raggiungere le varie sedi dell'Università per lezioni, esami, ricevimento studenti, studio, tirocinio, ritiro libri in biblioteca, nonché negli altri luoghi in cui si svolgono attività strettamente connesse al curriculum.

Le caratteristiche del servizio oggetto di affidamento sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale.

### **ART. 3 – DECORRENZA CONTRATTUALE, DURATA E CORRISPETTIVO**

Il servizio decorre dal 01/10/2024 e avrà una durata triennale con scadenza al 30/09/2027.

L'Università del Salento corrisponderà all'Appaltatore l'importo pari a € 472.063,90 (€ 470.863,90 per il servizio di assistenza e trasporto + 1.200,00 € per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA come per legge, così suddiviso:

- per il servizio di assistenza, l'importo pari a € 322.579,86 (di cui € 1.200,00 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ed € 279.747,00 per costi della manodopera), oltre Iva al 5 % come per legge, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 2%, rispetto all'importo a base di gara pari a € 329.163,12;
- per il servizio di trasporto, la tariffa chilometrica pari a € 1,37 al Km, oltre Iva al 10 % come per legge, corrispondente ad un ribasso percentuale offerto pari al 18,93% rispetto alla tariffa oraria a base di gara pari a € 1,69 al Km, oltre Iva al 10 % come per legge (€ 1,86 al Km inclusa Iva al 10%), e pertanto un importo pari a € 148.284,04 (di cui € 1.200,00 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ed € 100.155,00 per costi della manodopera), oltre IVA al 10%, rispetto all'importo stimato per il servizio di trasporto pari a € 182.908,65;
- euro 1.200,00 per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d'asta, di cui € 1.000,00 per il servizio di assistenza, oltre Iva al 5% come per legge, e € 200,00, oltre Iva al 10% come per legge, per il servizio di trasporto, per come definito nella "Scheda di valutazione dei rischi interferenziali e misure di riduzione del rischio" del D.U.V.R.I. e tenuto conto che limitatamente al servizio trasporto vi è la seguente peculiare situazione di pericolo prevista: "transito di automezzi e automezzi in parcheggi o viabilità pedonale (pericolo di investimenti)";

L'IVA, come per legge, sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972.

Il costo complessivo a carico dell'Università del Salento è quindi pari a € 503.091,30 (Euro cinquecentoetremilazeronovantuno/30=), inclusa IVA come per legge, così suddiviso:

- Per il servizio di assistenza: € 339.758,85 (€ 338.708,85 per il servizio di assistenza + € 1.050,00 per i costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) compresa Iva al 5 %;
- Per il servizio di trasporto: € 163.332,44 (€ 163.112,44 per il servizio trasporto + € 220,00 per i costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso) compresa IVA al 10%.

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere, obbligo e utile e comunque idoneo alla regolare esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto.

#### **ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 5 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

Saranno consentite le modifiche contrattuali alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 120 del Codice. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice e dell'art. 5 del relativo All. II.14 (art. 5 comma 6), qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 6 - SUBAPPALTO**

In sede di presentazione dell'offerta, l'appaltatore ha dichiarato di non voler subappaltare parte del contratto a terzi.

Pertanto, in ottemperanza al punto 8 della lettera di invito, considerata la mancata indicazione, il subappalto è vietato.

## **ART. 7- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione del servizio, delle attività e dei servizi connessi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato speciale.

Oltre a quanto specificamente indicato nei singoli articoli delle presenti condizioni contrattuali, nonché negli atti di gara, saranno a carico dell'Appaltatore:

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all'assicurazione obbligatoria dei propri dipendenti e di coloro che comunque potranno intervenire durante il servizio;
- il pagamento di imposte e tasse;
- l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette alle prestazioni e dei terzi, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché la tutela dei beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
- l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e negli atti di gara, ivi inclusi i rispettivi allegati;
- l'osservanza, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;
- l'impiego, a sua cura e spese, di tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del servizio secondo quanto specificato nel contratto, nel Capitolato e negli atti di gara.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per l'attivazione dei servizi da svolgersi presso le Strutture del Committente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività dell'Ateneo; le modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente. Peraltro, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le Strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzate dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da personale del Committente e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti negli atti di gara e offerti dall'Appaltatore, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, il Committente si riserva di verificare la conformità della prestazione, nonché i livelli dei servizi connessi ed eventuali inadempimenti dell'Appaltatore, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente stesso, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante/Struttura ordinante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante/Struttura ordinante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

**CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALLA LETT. I) n. 2 DEI C.A.M. "ACQUISTO, LEASING, LOCAZIONE, NOLEGGIO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO SU STRADA E PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TERRESTRE, SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO PASSEGGERI SU STRADA, APPROVATI CON DM 17 GIUGNO 2021, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 157 DEL 2 LUGLIO 2021**

E' a carico dell'Appaltatore la presentazione al Direttore dell'esecuzione, con cadenza semestrale, di un report che indichi la denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati in ciascun semestre per la manutenzione dei veicoli oggetto dell'esecuzione del servizio. La fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda lett. H), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati.

In caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni previste al punto 10.3 delle condizioni contrattuali proposte e all'art. 14 paragrafo 3 del presente contratto.

## **ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA**

### GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico ha presentato garanzia definitiva come in premessa.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

### POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio una polizza di assicurazione in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori. A tal fine, il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per l'intera durata dell'appalto apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O). I massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T/R.C.O non dovranno essere inferiori all'importo di € 500.000,00 per sinistro e per persona. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; in tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

#### **ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo per il servizio di assistenza (a canone) sarà corrisposto da questa Amministrazione in rate mensili posticipate, dietro presentazione di fattura, previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del DURC. Per esigenze di rendicontazione ministeriale, è richiesta una separazione degli importi dedotti in fattura a titolo di trasporto e a titolo di assistenza.

Il corrispettivo per il servizio di trasporto sarà corrisposto a seguito di specifici ordinativi che saranno formalizzati a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'aggiudicatario della procedura di gara, in quanto R.T.I. e quindi ciascun componente il raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti.

*[Clausola da inserire in caso di previsione nell'atto costitutivo il R.T.I.]:*

Qualora l'atto costitutivo dovesse prevedere un riparto delle competenze per il servizio di assistenza e di trasporto tra le imprese costituenti il R.T.I. e un pagamento diretto in favore della società mandataria del medesimo raggruppamento, solo quest'ultima sarà obbligata a trasmettere tramite SDI alla Stazione Appaltante la fattura complessiva del servizio, riportando righe differenti per i singoli servizi (di assistenza e/o di trasporto).

*[Clausola da inserire in caso di previsione nell'atto costitutivo il R.T.I.]:*

Qualora l'atto costitutivo dovesse prevedere un riparto delle competenze per il servizio di assistenza e di trasporto tra le imprese costituenti il R.T.I. e un pagamento diretto in favore delle singole società del medesimo raggruppamento, ogni impresa sarà obbligata a trasmettere tramite SDI alla Stazione Appaltante la fattura del servizio di competenza.

**In ogni caso**, la società mandataria dovrà trasmettere al direttore dell'esecuzione apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalla stessa mandataria e dalle singole mandanti, differenziate per il relativo servizio (di assistenza e/o di trasporto), indicando:

- a) Tipologia del servizio con relativa quota parte delle competenze maturate (esclusa IVA) nel singolo periodo per come previsto dall'atto costitutivo;
- b) Periodo di riferimento del servizio.

Successivamente al rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio a cura del DEC, l'Appaltatore potrà emettere fattura secondo le indicazioni di seguito riportate e l'Appaltante provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 e della L. n. 89/2014, a decorrere dal 31/03/2015, è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, la Stazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La fatturazione di tutte le prestazioni, stabilite nel Capitolato speciale, avverrà, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni medesime.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, in ogni caso, al rilascio del certificato di pagamento a cura del RUP, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nei documenti da gara, dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei dipendenti (DURC), ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Qualora l'Appaltatore risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto, e delle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Dlgs. 36/2023, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto fino alla regolarizzazione della sua posizione, riservandosi tutte le opportune

determinazioni in relazione agli obblighi di surroga previsti dalla legge. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione.

Per le inadempienze di cui sopra l'Amministrazione Appaltante si riserva inoltre di escutere la garanzia definitiva di cui alle presenti condizioni contrattuali.

La Struttura ordinante, accertata la regolarità del servizio secondo quanto previsto dal Capitolato, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario su corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, che l'Appaltatore provvederà ad indicare entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvede a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;
2. si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecce - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare alla Stazione Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della

filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

#### **ART. 11 - RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP), il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC), per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti di gara. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge ed in particolare quelle indicate nel Capitolato speciale, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Gli ordini, le disposizioni e le prescrizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali. È fatto salvo per l'Appaltatore il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni e riserve che ritenesse opportuno segnalare in merito agli ordini impartiti.

La mancata approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione delle prestazioni tecniche, degli interventi operativi e dell'esecuzione dei servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determina il mancato riconoscimento della prestazione effettuata con la conseguente applicazione delle penali previste, o la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Al Direttore dell'Esecuzione dovranno essere consegnati, durante lo svolgimento e al termine delle attività, i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le informazioni relative alle prestazioni compiute. L'informazione e l'approvazione del Direttore dell'esecuzione è condizione indispensabile per il riconoscimento dei corrispettivi.

E' a carico dell'Appaltatore la presentazione al Direttore dell'esecuzione, con cadenza semestrale, di un report che indichi la denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati in ciascun semestre per la manutenzione dei veicoli oggetto dell'esecuzione del servizio. La fornitura di grassi e oli lubrificanti

è costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda lett. H), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024. Il Direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati. In caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni previste all'art. 14 paragrafo 3 del presente contratto.

#### **ART. 12 - VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO**

Con D.D. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Rep. n. \_\_\_\_/2024, è stato disposto di procedere all'esecuzione in via d'urgenza del contratto di cui alla procedura in parola, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more della sottoscrizione del contratto, al fine di mantenere e garantire la continuità dei servizi per gli studenti iscritti presso l'Università del Salento residenti nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha redatto apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Il servizio ha inizio in data 01/10/2024 e avrà una durata triennale con scadenza il 30/09/2027.

Al termine delle prestazioni di consegna e installazione, il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica della regolarità della fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità, certifica l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, entro 5 giorni.

#### **ART. 13 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio oggetto del Capitolato sarà sottoposto a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità, alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltatore.

Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di cui alle presenti condizioni contrattuali e al Capitolato speciale, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione dei vizi e delle irregolarità.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto e sottoscritto dal RUP, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Si richiama l'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Si richiama l'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 14 - CONTESTAZIONI E PENALI.**

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore ed ogni altro inadempimento, comunque accertato, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, daranno luogo all'applicazione di penali pecuniarie. In particolare, nel caso di ritardo nello svolgimento del servizio, potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque nel complesso non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi

dell'art. 47, comma 6 del D.L. 77/2021 modificato dalla legge di conversione (L. 108/2021), in deroga a quanto previsto dall'art. 126, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Comporterà altresì l'applicazione di penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque nel complesso non superiore al 10% dell'importo contrattuale, la mancata messa in atto degli eventuali ulteriori servizi rispetto alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale, senza alcun onere a carico dell'Università, come definiti nella propria proposta tecnica.

Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali, comprese tra un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.000,00 per ogni inadempimento, commisurate alla gravità dell'inadempimento. Il rilievo dell'inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante. La misura delle penali è stabilita dall'Amministrazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto, e trasmesse tramite PEC, dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dalla Stazione Appaltante, ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'Appaltatore dovrà versare le penali comminate dall'Amministrazione Appaltante entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di invio della notifica della comminazione.

In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Amministrazione, quest'ultima potrà provvedere a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'ammontare della penale.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

## **ART. 15 - RISOLUZIONE.**

La Stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante alla Stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento del servizio. Si richiama l'articolo 122 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a mezzo PEC. Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora:

- 1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato raggiunga un importo superiore al 20% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023);

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'interno importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

#### **ART. 16 - RECESSO**

L'Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo. In caso di recesso si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata al fornitore con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a mezzo PEC. Trascorso tale periodo, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non è cedibile. In caso di cessione l'Università del Salento procederà all'automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla garanzia presentata.

#### **ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI – MODIFICAZIONI D'IMPRESA**

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

È fatto altresì divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG della presente procedura.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

#### **ART. 19 - CONTROVERSIE**

Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il giudice ordinario - Foro di Lecce.

#### **ART. 20 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

## **ART. 21 - PATTO DI INTEGRITÀ**

L'Appaltatore deve sottoscrivere il Patto d'Integrità con l'Università del Salento, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale che disciplina il contratto.

La mancata sottoscrizione del Patto d'Integrità è causa di immediata decadenza dall'aggiudicazione.

## **ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY – RISERVATEZZA**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei precitati documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione. I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite piattaforma Ubuy, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Stazione Appaltante. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Stazione Appaltante. A seguito della designazione, l'Appaltatore dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 con particolare attenzione agli artt. 32 – Sicurezza del trattamento – e 33 – Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento – adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.

A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al settore committente, nella persona del Responsabile interno. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile all'indirizzo email: [dpo@unisalento.it](mailto:dpo@unisalento.it).

#### **ART. 23 – SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente ad unico effetto. È impegnativo per l'affidatario sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'Università del Salento solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

Per l'Università del Salento

Il Direttore Generale,

dott. Donato De Benedetto (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore - sig. Marino Febbraro (f.to in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente